

TRASPORTO E STIVAGGIO DI MERCI PERICOLOSE IN REGIME ADR

Ufficio Studi ASAPS

Per quanto riguarda la movimentazione (trasporto) e lo stivaggio delle merci pericolose, il capitolo **7.5.7** della normativa **ADR** prescrive che *“Se opportuno, **il veicolo o il container deve essere dotato di dispositivi atti a facilitare lo stivaggio e la movimentazione delle merci pericolose.** I colli contenenti merci pericolose e oggetti pericolosi non imballati devono essere stivati con mezzi capaci di trattenere le merci (come cinghie di fissaggio, traverse scorrevoli, supporti regolabili) nel veicolo o nel container in modo da impedire, durante il trasporto, ogni movimento suscettibile di modificare l'orientamento dei colli o di danneggiarli. Quando le merci pericolose sono trasportate insieme ad altre merci (per esempio, grosse macchine o gabbie), tutte le merci devono essere solidamente sistemate o inzeppate all'interno dei veicoli o dei container per impedire che le merci pericolose si spandano. Si può ugualmente impedire il movimento dei colli riempiendo i vuoti mediante dispositivi di inzeppatura o di bloccaggio e di tiraggio. Quando sono utilizzati dispositivi di stivaggio come nastri di cerchiatura o cinghie, questi non devono essere troppo serrati al punto di danneggiare o deformare i colli (si considerano soddisfatte le predette disposizioni se il carico è fissato in conformità alla norma **EN 12195-1:2010**). I colli non devono essere impilati, salvo se sono progettati per questo scopo. Quando differenti tipi di colli progettati per essere impilati sono caricati insieme, conviene tener conto della loro compatibilità per quanto concerne l'impilamento. Se necessario, si utilizzeranno dispositivi portanti per impedire che i colli impilati su altri colli danneggino questi ultimi. Durante il carico e lo scarico, i colli contenenti merci pericolose devono essere protetti contro i danneggiamenti (si deve in particolare fare attenzione al modo in cui i colli sono manipolati durante i preparativi in previsione del trasporto, al tipo di veicolo o di container sul quale sono trasportati e al metodo di carico e di scarico per evitare che i colli siano danneggiati da un trascinarsi al suolo o da una scorretta movimentazione)”*.

Le predette disposizioni si applicano anche al carico, allo **stivaggio** ed allo scarico dei containers, containers cisterna, cisterne mobili e CGEM, sui veicoli così come al loro scarico; inoltre è vietato ai membri dell'equipaggio del veicolo aprire un collo contenente merci pericolose.

Particolare attenzione deve essere posta in caso di fuoriuscita di merci pericolose dagli imballaggi; infatti *“Se, dopo lo scarico di un veicolo o di un container che ha contenuto merci pericolose imballate, **si constata che gli imballaggi hanno lasciato sfuggire una parte del loro contenuto**, si deve, il più presto possibile e in ogni caso prima di un nuovo carico, pulire il veicolo o il container. Se la pulizia non può essere effettuata sul posto, il veicolo o il container deve essere trasportato, in condizioni di sicurezza adeguate, verso il luogo più vicino dove la pulizia può essere effettuata. Il trasporto è adeguatamente sicuro se sono state prese misure appropriate per impedire una perdita incontrollata delle merci pericolose che sono sfuggite. I veicoli o i container che hanno contenuto merci pericolose alla rinfusa devono, **prima di ogni nuovo carico**, essere convenientemente puliti, salvo se il nuovo carico è composto dalla stessa merce pericolosa che ha costituito il carico precedente”*.

L'art. **168**, ai commi **2, 9 e 10**, CdS, prescrive rispettivamente che:

2. *“La circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose ammesse al trasporto su strada, nonché le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo **STIVAGGIO** sui veicoli stradali è regolata dagli allegati all'accordo di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformità alle norme vigenti”*.

9. **“CHIUNQUE VIOLA LE PRESCRIZIONI FISSATE DAL COMMA 2**, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 403,00 a euro 1.617,00 (decurtazione punti 10 - vedasi art. 126bis CdS)**. A tali violazioni, qualora riconducibili alle responsabilità del

trasportatore, così come definite nell'accordo di cui al comma 1, ovvero del conducente, consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione per un periodo da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. A chiunque violi le disposizioni del comma 4, primo periodo, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonché le disposizioni del periodo precedente" (con la sospensione della carta di circolazione si procede al Fermo Amministrativo del veicolo per la durata della sanzione accessoria applicata).

10. "Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dell'art. 167, comma 9" (Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al **conducente** che al **proprietario del veicolo**, nonché al **committente**, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo....omissis.....).

Con la contestazione della sanzione prevista dall'art. 168, commi 2 e 9, CdS può concorrere anche la violazione prevista dall'art. 164, commi 1 e 8, CdS per sistemazione irregolare del carico; infatti il comma 1 della norma citata prescrive che "**Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio**" (sanzione amministrativa € 84,00 - decurtazione punti 3 - ritiro patente di guida e carta di circolazione fino alla corretta sistemazione del carico prima di riprendere il viaggio).

Oltre alle sanzioni previste dal Codice della Strada, possono applicarsi anche le prescrizioni richiamate nel D. Lgs. n. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Art. 36 comma 2: "Il **datore di lavoro** provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia".

Le sanzioni previste per il datore di lavoro e il dirigente in relazione all'art. 36, commi 1 e 2, sono: **arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.200,00 a € 5.200,00 (la sanzione ha carattere penale)** - Art. 55, comma 5, lettera c).

Art. 20 comma 2: "Il **lavoratori devono** in particolare:

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro".

Le sanzioni previste per il lavoratore in relazione all'art. 20, comma 2, lettere **c), f), h)** sono: **arresto fino a un mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00 (la sanzione ha carattere penale)** - Art. 59, comma 1, lettera a).